

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XVI LEGISLATURA —————

Giovedì 20 settembre 2012

798^a e 799^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

- I. Discussione di mozioni sul contrasto alla violenza sulle donne** (*testi allegati*)

- II. Seguito della discussione di mozioni sull'insegnamento della storia dell'arte** (*testi allegati*)

alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su ammortizzatori sociali e al Ministro delle politiche agricole su etichettatura dei prodotti agroalimentari

MOZIONI SUL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

(1-00535) (25 gennaio 2012)

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PARDI, PEDICA - Il Senato,

premesso che:

la violenza di genere non è un problema che riguarda la sfera privata. Al contrario, essa rappresenta il simbolo più brutale dell'ineguaglianza esistente nella società. Si tratta di una violenza che si rivolge contro le donne per il fatto stesso d'essere tali, per essere considerate dai loro aggressori carenti dei diritti minimi di libertà, rispetto e capacità decisionale;

la violenza sulle donne costituisce un reato grave, una forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani che ostacola o rende impossibile il godimento di altri diritti umani, compromettendo altresì il raggiungimento della parità di opportunità tra donne e uomini;

l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nella IV Conferenza Mondiale del 1995 ha già riconosciuto che la violenza contro le donne è un ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza, sviluppo e pace e che contravviene all'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Inoltre, definisce la violenza come una manifestazione di relazioni di potere storicamente diseguali tra donne ed uomini. Esiste già una definizione tecnica della sindrome della donna maltrattata: le aggressioni subite dalla donna producono condizionamenti socioculturali che agiscono sul genere maschile e femminile collocando la donna in una condizione di subordinazione nei confronti dell'uomo. Tale condizionamento si manifesta nelle tre sfere relazionali fondamentali della persona: nella vita privata, nella relazione di coppia, nei luoghi di lavoro;

i poteri pubblici non possono disinteressarsi della violenza di genere, la quale costituisce uno degli attacchi più evidenti a diritti fondamentali come quello alla libertà, all'eguaglianza, alla vita, alla sicurezza e alla non discriminazione che sono proclamati nella Costituzione. Questi stessi poteri pubblici, in osservanza della Costituzione, hanno l'obbligo di adottare

azioni positive e sorvegliare affinché questi diritti siano reali ed effettivi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione;

considerato che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione a Istanbul l'11 maggio 2011, e dell'Unione europea) rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica è certamente il più completo degli strumenti vincolanti esistenti nel proporre un inquadramento esaustivo teso a prevenire la violenza sulle donne, proteggerne le vittime, perseguirne i perpetratori e definire una vasta gamma di provvedimenti per affrontare tale flagello in tutta la sua complessità. Occorre pertanto che tale convenzione entri in vigore quanto prima e sia ratificata da quanti più Stati possibile, in modo da salvare e cambiare le vite di milioni di vittime apportando un contributo concreto al miglioramento del rispetto dei diritti umani e dello *status* delle donne, in Europa come altrove;

la Convenzione contiene un messaggio politico forte, che esorta ad un cambio di mentalità in seno alla società per estirpare i pregiudizi fondati sulla cosiddetta inferiorità delle donne o sui ruoli stereotipati attribuiti a donne e uomini; la Convenzione afferma infatti che spetta agli Stati prevenire, fermare e sanzionare la violenza sulle donne, sia domestica sia esterna, e che nessun argomento di natura culturale, storica o religiosa può essere addotto per giustificare o scusare la violenza verso le donne;

la Convenzione è altresì apprezzabile in quanto strumento giuridico che stabilisce norme esigenti e avanzate, e in particolare per la sua ampia portata personale e materiale, il suo approccio incentrato sulle vittime, l'obbligo di penalizzazione, efficienza investigativa e procedimentale nei

confronti delle forme di violenza contemplate dalla convenzione, nonché per il suo meccanismo di monitoraggio forte, indipendente e innovativo;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica potrebbe salvare e cambiare le vite di milioni di vittime e dare un contributo concreto al miglioramento del rispetto dei diritti umani e dello *status* delle donne, in Europa come altrove; affinché ciò accada, tuttavia, la convenzione dovrà essere firmata e ratificata da un numero di Stati membri del Consiglio d'Europa sufficiente a consentirne l'entrata in vigore, ovvero 10 ratifiche inclusi 8 Stati membri; occorrerà inoltre che il maggior numero possibile di Stati la firmi e la ratifichi, per applicarla poi effettivamente, impegna il Governo:

a provvedere nel più breve tempo possibile alla firma e alla presentazione del disegno di legge di ratifica della

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica;

ad accelerare l'adozione di provvedimenti per adeguare la legislazione nazionale alla Convenzione, in modo da permetterne l'attuazione;

ad applicare la Convenzione non solo alle donne, ma anche alle altre vittime di violenza domestica;

ad organizzare campagne di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne in tutti gli ambiti della società;

a contribuire su base volontaria al sostegno delle attività intraprese dal Consiglio d'Europa per promuovere la Convenzione e facilitarne la firma e la ratifica.

(1-00550) (7 febbraio 2012)

CARLONI, CHITI, FINOCCHIARO, ADAMO, ANTEZZA, AMATI, ARMATO, BASTICO, BASSOLI, BERTUZZI, BLAZINA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, DELLA MONICA, FIORONI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MARINARO, MAZZUCONI, NEGRI, PIGNEDOLI, SERAFINI Anna

Maria, SOLIANI, GIARETTA, MARCENARO, ANDRIA, CECCANTI, VIMERCATI, BUBBICO, PEGORER, MUSI, TONINI, MORANDO, DEL VECCHIO, MARITATI, ASTORE, MARCUCCI, PROCACCI, FOLLINI, GALPERTI - Il Senato,

preso atto che:

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato all'unanimità la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica (risoluzione 1861);

l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica;

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha sottolineato che: la violenza sulla donne costituisce un reato grave, una forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani che incide pesantemente sul godimento di altri diritti umani o lo rende impossibile, cosicché la parità di opportunità tra donne e uomini non può essere realizzata; la Convenzione rappresenta il più completo tra gli strumenti vincolanti esistenti nel proporre un inquadramento esaustivo teso a prevenire la violenza sulla donne, proteggere le vittime, perseguire i perpetratori e definire una vasta gamma di provvedimenti per affrontare tale flagello in tutta la sua complessità; la Convenzione esorta ad un cambio di mentalità in seno alla società per estirpare i pregiudizi fondati sulla cosiddetta "inferiorità" delle donne o sui ruoli stereotipati attribuiti a donne e uomini. La Convenzione afferma che spetta agli Stati prevenire, fermare e sanzionare la violenza sulle donne, sia domestica sia esterna, e che nessun argomento di natura culturale, storica o religiosa può essere addotto per giustificare o scusare la violenza verso le donne; la Convenzione rappresenta uno strumento giuridico che stabilisce norme esigenti e avanzate, il suo approccio è incentrato sulle vittime, prevede l'obbligo di penalizzazione, efficienza investigativa e procedimentale nei confronti delle forme di violenza contemplate dalla Convenzione stessa e meccanismi di monitoraggio forte, indipendente ed innovativo; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la

violenza domestica può essere lo strumento per salvare e cambiare le vite di milioni di vittime e dare un contributo concreto al miglioramento del rispetto dei diritti umani e dello *status* delle donne, in Italia ed in Europa;

affinché ciò accada, tuttavia, la Convenzione dovrà essere firmata e ratificata da un numero di Stati membri del Consiglio d'Europa sufficiente a consentirne l'entrata in vigore; occorrerà inoltre che il maggior numero possibile di Stati la firmi e la ratifichi, per l'applicazione effettiva;

gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno già firmato la convenzione (Austria, "ex Repubblica jugoslava di Macedonia", Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ucraina) sono invitati ad accelerare l'adozione di provvedimenti, richiedendo se necessario il sostegno e le competenze del Consiglio d'Europa, per adeguare la propria legislazione nazionale alla Convenzione e accelerare il processo di ratifica;

l'Assemblea esorta inoltre gli Stati membri del Consiglio d'Europa che ancora non hanno firmato la Convenzione a farlo e a procedere rapidamente alla sua ratifica;

l'Assemblea invita inoltre gli Stati membri del Consiglio d'Europa a: 1) astenersi dal formulare riserve alla Convenzione; 2) applicare la Convenzione non solo alle donne, ma anche alle altre vittime di violenza domestica come consentito dall'art. 2.2; 3) organizzare campagne di sensibilizzazione per promuovere la conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne in tutti gli ambiti della società; 4) sostenere attività volte a far conoscere la Convenzione, anche assicurandone la traduzione nelle lingue nazionali; 5) contribuire su base volontaria al sostegno delle attività intraprese dal Consiglio d'Europa per promuovere la Convenzione e facilitarne la firma e la ratifica;

per quanto attiene al potenziale impatto della Convenzione al di là degli Stati membri del Consiglio d'Europa, l'Assemblea: 1) incoraggia UN Women e l'Unione interparlamentare, considerata la loro risonanza globale e il loro impegno nell'eliminazione della violenza sulle donne, a promuovere la Convenzione sia come strumento cui possono aderire anche

Stati non membri del Consiglio d'Europa, sia come fonte d'ispirazione per il rafforzamento dei quadri giuridici nazionali nel campo della violenza sulle donne; 2) incoraggia le altre Assemblee parlamentari regionali ad adottare una posizione analoga; 3) invita gli Stati osservatori del Consiglio d'Europa e l'Unione europea a firmare e ratificare la Convenzione; 4) incoraggia i Parlamenti beneficiari dello *status* di *partner* per la democrazia a promuovere l'adesione alla Convenzione presso i rispettivi Stati;

l'Assemblea invita i Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa a: 1) incitare i rispettivi Governi a firmare la Convenzione; 2) organizzare e promuovere dibattiti e audizioni parlamentari sulla Convenzione; 3) svolgere un ruolo di stimolo nell'ambito del processo di ratifica; 4) promuovere e condurre attività di sensibilizzazione alla Convenzione presso il grande pubblico, gli operatori professionali, le organizzazioni non governative e la società civile;

per quanto attiene alla propria attività, l'Assemblea: 1) decide di estendere la rete dei parlamentari di contatto impegnati nella lotta alla violenza sulle donne ai parlamentari di contatto nominati dai Parlamenti beneficiari dello *status* di *partner* per la democrazia; 2) ritiene che un relatore generale per la violenza sulle donne potrebbe assicurare la rappresentanza esterna dell'Assemblea in tale ambito, fare il punto sui progressi al riguardo e riferire poi all'Assemblea. Tale relatore generale dovrebbe inoltre assicurare il coordinamento della rete dei parlamentari di contatto impegnati nella lotta alla violenza sulle donne;

infine, l'Assemblea esorta il Segretario generale del Consiglio d'Europa a nominare un Inviato speciale del Consiglio d'Europa per la parità donna-uomo, allo scopo di continuare a imprimere un impulso politico all'attività del Consiglio d'Europa in tale ambito, assicurare la visibilità dell'Organizzazione ai massimi livelli politici e rappresentarla presso i pertinenti interlocutori esterni di alto livello,

impegna il Governo a dare attuazione alle predette disposizioni e a presentare il disegno di legge di ratifica della

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica.

(1-00574 *p. a.*) (Testo 2) (7 marzo 2012)

BIANCONI, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BIANCHI, BONFRISCO, COLLI, DE FEO, GALLONE, LICASTRO SCARDINO, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, VICARI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, ALICATA, AMATO, AMORUSO, ASCIUTTI, AUGELLO, AZZOLLINI, BALBONI, BALDINI, BARELLI, BATTAGLIA, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONDI, BORNACIN, BOSCETTO, BURGARETTA APARO, BUTTI, CALABRO', CALIENDO, CALIGIURI, CAMBER, CANTONI, CARDIELLO, CARUSO, CASELLI, CASOLI, CASTRO, CIARRAPICO, CICOLANI, COMPAGNA, CONTI, CORONELLA, COSTA, CURSI, CUTRUFO, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, DE ECCHER, DE GREGORIO, DE LILLO, DELL'UTRI, DELOGU, DI GIACOMO, DI STEFANO, DINI, ESPOSITO, FANTETTI, FASANO, FAZZONE, FIRRARELLO, FLUTTERO, GALLO, GAMBA, GENTILE, GHIGO, GIORDANO, GIOVANARDI, GIULIANO, GRAMAZIO, GRILLO, IZZO, LADU, LATRONICO, LAURO, LENNA, MALAN, MANTICA, MANTOVANI, MAZZARACCHIO, MESSINA, MORRA, MUGNAI, NANIA, NESPOLI, NESSA, ORSI, PALMA, PARAVIA, PASTORE, PICCIONI, PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISANU, PONTONE, POSSA, RAMPONI, SACCOMANNO, SACCONI, SALTAMARTINI, SANCIU, SANTINI, SARO, SARRO, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCIASCIA, SERAFINI Giancarlo, SIBILIA, SPEZIALI, TANCREDI, TOFANI, TOMASSINI, TOTARO, VALENTINO, VICECONTE, ZANETTA, ZANOLETTI - Il Senato,

premessi che:

nella Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), all'articolo 1, è precisato che con l'espressione

"violenza contro le donne" si intendono tutti gli atti di violenza "fondati sul genere che abbiano come risultato, o che possano probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata";

la violenza nei confronti delle donne è considerata una violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti sia dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

la violenza di genere, purtroppo, nonostante i numerosi strumenti di tutela internazionale che la condannano e i progressi normativi fatti, è un fenomeno tuttora diffuso in Europa;

in Europa, ad oggi, non è presente una accezione condivisa relativa alla violenza sulle donne e, in conseguenza, manca un contrasto efficace a tale fenomeno;

secondo i pochi dati disponibili, spesso le donne preferiscono non denunciare le violenze subite; la percentuale di donne europee vittime di violenze fisiche almeno una volta nella vita oscillerebbe tra il 20 e il 25 per cento; la violenza domestica rappresenterebbe la forma più comune e diffusa; secondo stime del Parlamento europeo le donne che in Europa hanno subito la mutilazione genitale femminile sarebbero 500.000; infine sono da registrare anche le molteplici forme di violenza sul luogo di lavoro: minacce, insulti, *mobbing*, molestie sessuali, eccetera;

il Consiglio Affari generali dell'Unione europea, nel 2008, aveva stabilito gli obiettivi operativi e gli strumenti d'intervento dell'Unione europea per la sua azione esterna nella lotta alla violenza contro le donne e le ragazze, includendo tutte le forme di discriminazione nei loro confronti distinguendo tre obiettivi indissociabili: prevenzione della violenza; protezione e sostegno delle vittime; azioni penali nei confronti degli autori delle violazioni;

nel 2011, nel corso della sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 e 11 maggio a Istanbul, è stata

approvata la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 210 sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), trattato aperto alla firma degli Stati membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea e all'adesione degli altri Stati non membri;

con l'approvazione della Convenzione si compie un passaggio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto ad ogni tipo di violenza contro le donne, inclusa quella domestica;

questo nuovo trattato è, infatti, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che presenta un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza anche se, per entrare in vigore, dovrà essere ratificato da almeno 10 Stati di cui otto dovranno essere Stati membri del Consiglio d'Europa;

ad oggi hanno già firmato la Convenzione Albania, Austria, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina ma nessuno Stato l'ha ancora ratificata;

premesso, inoltre, che:

questo nuovo trattato, che ha il duplice scopo, da una parte, di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, di disuguaglianza e di violazione dei diritti fondamentali di tutti e, dall'altra, di sostenere le vittime e di perseguire i responsabili attraverso una strategia coordinata e condivisa a livello nazionale e internazionale, per la prima volta offre una politica comune europea in grado di colmare le carenze normative presenti nella legislazione di numerosi Paesi;

la Convenzione, infatti, individua fra le diverse tipologie di violenza identificate come reato la violenza che si manifesta attraverso il matrimonio, l'aborto e le sterilizzazioni forzati, le mutilazioni genitali femminili, lo *stalking*, e ogni altra forma di violenza anche se considerata "normale" nel Paese ove viene praticata;

la Convenzione incoraggia le parti contraenti ad applicare le disposizioni a tutte le vittime della violenza domestica con particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere;

la Convenzione, allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, istituisce uno specifico meccanismo di controllo e prevede anche la costituzione di organismi responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e delle misure destinate a contrastare la violenza sulle donne;

la Convenzione induce le Parti contraenti a promuovere campagne di sensibilizzazione - per aumentare la consapevolezza delle varie manifestazioni di violenza e delle loro conseguenze soprattutto sui bambini - e a incoraggiare il settore dei *mass media* a partecipare all'attuazione delle politiche anti violenza nel rispetto della dignità delle donne;

la Convenzione invita le Parti contraenti ad adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza, anche attraverso l'assistenza in materia di denunce individuali/collettive, il supporto alle vittime di violenza sessuale e la protezione ai bambini testimoni di violenza;

la Convenzione invita le Parti ad adottare le misure legislative necessarie a perseguire i reati di violenza in via non subordinata alla condizione di perseguibilità penale sul territorio in cui sono stati commessi e dà indicazioni riguardo alle sanzioni e alle misure repressive;

la Convenzione prevede, infine, la costituzione di un gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza incaricato di vigilare sull'attuazione delle norme da parte delle Parti contraenti;

premesso, infine, che il 25 novembre 1960 tre sorelle dominicane, colpevoli di essersi ribellate alle atrocità del regime e di aver lottato per la libertà e i diritti delle donne, furono deportate, violentate e uccise dagli agenti della polizia segreta; in memoria di tale terribile episodio, dal 1999 l'ONU ha proclamato il 25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne";

considerato che:

in Italia un forte impulso al contrasto della violenza sulle donne si è avuto con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

il citato decreto-legge introduce il cosiddetto reato di *stalking*, una nuova fattispecie di reato finalizzata a far cessare le condotte persecutorie, spesso praticate proprio nei confronti delle donne;

in precedenza, con la legge n. 7 del 2006, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, sono state introdotte nuove e più specifiche fattispecie criminose allo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono soprattutto bambine e adolescenti e che violano i diritti fondamentali della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica;

considerato, inoltre, che:

il fenomeno della violenza di genere, anche se è registrato soprattutto tra coloro che sono soggette ad una estrema vulnerabilità economica, non conosce barriere geografiche, culturali, di classe o etniche; si tratta, infatti, di un fenomeno diffuso in tutto il mondo e che ha gravi conseguenze per la salute fisica e mentale delle vittime, oltre che per lo sviluppo della società in generale;

l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la violenza contro le donne "forse la più vergognosa violazione dei diritti umani e la più pervasiva";

in Italia, secondo l'Istat, sono quasi sette milioni le donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita;

l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e alla violenza domestica,

impegna il Governo:

1) a confermare che il contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica rientri fra le politiche prioritarie dell'azione di Governo;

2) a promuovere un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, che stimoli pubblici dibattiti e favorisca lo

sviluppo di adeguate politiche di prevenzione anche attraverso il coinvolgimento dei *mass media* e della carta stampata;

3) a procedere ad un approfondimento al fine di verificare, in vista della eventuale firma della Convenzione, che le previsioni della stessa e la loro interpretazione siano conformi ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale.

(1-00606) (4 aprile 2012)

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, CASSON, ADAMO, AGOSTINI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BUBBICO, CARLONI, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, INCOSTANTE, LIVI BACCI, MARINARO, MONGIELLO, MORANDO, NEGRI, PASSONI, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, SANNA, SCANU - Il Senato,

premessi che:

la violenza contro le donne è un fenomeno crescente, che sempre più spesso sfocia nell'uccisione della vittima;

secondo dati diffusi di recente anche dalla stampa nazionale, le donne uccise nei primi tre mesi del 2012 sono già 46, nel 2011 sono state 139 e nel 2010 127;

molti di tali omicidi costituiscono l'esito di atti persecutori, che, si calcola, riguardano due milioni di vittime;

il fenomeno riguarda tutte le classi sociali e livelli culturali;

i dati indicano che nella maggior parte dei casi la violenza si svolge all'interno delle mura domestiche. Il 70 per cento degli episodi di violenza è, infatti, ad opera del *partner*, il 17 per cento di conoscenti e il 6 per cento di estranei;

i dati nazionali sul fenomeno delle violenze contro le donne sono un serio motivo di allarme politico e sociale. L'intensità e il grado di diffusione di episodi di violenza e abuso nei confronti delle donne sono tali da avere suggerito alla letteratura sociologica di coniare il termine "femminicidio";

in una ricerca del 2007 l'ISTAT aveva già rilevato dati impressionanti, che indicano che la violenza è la prima causa

di morte per le donne: 7 milioni, tra i 16 e i 70 anni, hanno subito una violenza sessuale o fisica nel corso della propria vita, pari ad una donna su tre. Di queste, 5 milioni hanno subito violenza sessuale, un milione ha subito stupri o tentati stupri. Si tratta di dati allarmanti, che rappresentano il fenomeno per difetto, considerato che è accertato che la violenza, per ragioni diverse, raramente viene denunciata dalle vittime;

le denunce riguardano, infatti, solo il 4 per cento delle violenze subite da estranei e il 6 per cento di quelle subite dai *partner*; solo il 25 per cento di queste arriva all'imputazione e solo l'1 per cento degli autori di violenza viene condannato;

tali dati indicano che occorre lavorare su più livelli: la giustizia e la pena giusta e certa, il sostegno alle vittime, la prevenzione e l'educazione al rispetto della libertà e della dignità delle donne, la rieducazione dei violentatori;

oltre al rafforzamento delle tutele normative e repressive, servono misure che favoriscano la sicurezza e la vivibilità dei territori, sviluppino prevenzione attraverso la fruibilità dei servizi, il controllo sociale e di polizia, la buona amministrazione;

serve, soprattutto, che la vittima avverta, da subito, un sistema sensibile, attento al suo vissuto, che lungo il percorso di sostegno e di denuncia incontri operatori formati, competenti, pronti a farsi carico delle esigenze di protezione, di accoglienza, di difesa. Chi lavora con le vittime di violenza sa quanto continuo le parole che si dicono o i gesti che si compiono perché si possa trovare il coraggio necessario;

premessi, inoltre, che:

in diversi documenti internazionali la violenza è considerata una violazione grave dei diritti umani fondamentali e costituisce un ostacolo all'affermazione della libertà delle donne, ferisce la loro dignità e distrugge le relazioni tra le persone;

nella "Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne", non ancora firmata e ratificata dall'Italia, sono indicate diverse misure che gli Stati membri sono chiamati ad adottare per prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori dei reati allo

scopo di promuovere una reale eguaglianza fra uomini e donne;

una cultura diffusa di tutela delle vittime, di condanna della violenza, di reciprocità delle relazioni richiede consapevolezza e un adeguato impegno di risorse. In questo senso, sono diversi i segnali di arretramento rispetto alle esigenze emergenti. Purtroppo, non esiste ancora un Osservatorio nazionale sulla violenza, la cui istituzione diventa sempre più urgente, mentre il piano nazionale contro la violenza di genere non ha una copertura finanziaria sufficiente a sostenere i centri antiviolenza, i quali versano in condizioni di grave difficoltà, soprattutto al Sud;

considerato che:

tali strutture svolgono quotidianamente un'azione di assoluto rilievo non solo nella tutela e nell'assistenza delle vittime, ma anche nel contrasto agli abusi e alla violenza contro le donne e nella prevenzione;

è particolarmente significativo che nelle zone nelle quali sono presenti centri anti-violenza o case-rifugio si sia potuto registrare un significativo incremento nel tasso di denunce;

tale circostanza dimostra come la presenza sul territorio di simili strutture concorra a sostenere le donne vittime di violenza nel difficile percorso di rielaborazione e denuncia del crimine subito, contribuendo a formare una coscienza collettiva consapevole della necessità di promuovere una cultura rispettosa della differenza e del valore della donna nella società, secondo quanto auspicato tra l'altro dall'Unione europea e dalla Conferenza di Pechino del 1995;

il Ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, ha recentemente annunciato l'avvio di una campagna nelle scuole per "educare i giovani al rispetto",

impegna il Governo:

1) a istituire l'Osservatorio nazionale sulla violenza di genere che monitori gli episodi di violenza e renda più incisive le misure di contrasto;

2) a sostenere la ratifica in tempi brevi della Convenzione per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne;

3) a stanziare risorse adeguate al fine di promuovere la diffusione in tutte le zone d'Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, dei centri anti-violenza e delle case-rifugio,

quali strutture indispensabili per la tutela delle vittime di violenza sessuale, nonché per il contrasto a tale crimine, per la sensibilizzazione della società nei confronti di tale fenomeno e per la promozione di una cultura che riconosca il valore e i diritti delle donne;

4) a istituire un registro dei centri accreditati in base a precisi criteri, nonché un coordinamento nazionale dei centri anti-violenza;

5) a realizzare una campagna contro la violenza che informi le donne delle tutele e dei servizi esistenti, che favorisca nelle scuole la maturazione di una coscienza di genere e una cultura del rispetto dell'altra/o senza discriminazione o lesione del diritto alla libertà della persona umana femminile.

(1-00681) (13 settembre 2012)

ADERENTI, BOLDI, MARAVENTANO, BRICOLO, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MAZZATORTA, MONTANI, MURA, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI, VEDANI - Il Senato,

premesso che:

nonostante il riconoscimento di fondamentali diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne, la violenza fisica, psicologica e sessuale è ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa nel mondo. Numerosi sono gli episodi di violenza commessi nei confronti di donne molestate, minacciate, violentate, stuprate, uccise, vittime di ogni tipo di violenza per il loro rifiuto a sottoporsi ad irragionevoli dettami fanatico-religiosi, a matrimoni forzati, alle mutilazioni genitali, alla tratta di esseri umani;

la situazione nel Paese, secondo le stime Istat, registra che quasi il 32 per cento delle donne italiane (6.743.000) ha subito forme di violenza fisica o sessuale; quasi il 5 per cento (oltre un milione) ha subito uno stupro tenuto conto che, sempre secondo l'Istat, il 91 per cento degli stupri non viene denunciato;

la violenza sulle donne, purtroppo, non è un fenomeno tipico degli ambienti degradati e poveri, ma è trasversale a tutte le classi sociali e ciò richiede puntualmente e costantemente la realizzazione di azioni concrete di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza affinché neanche una sia lasciata sola;

di recente la Corte di cassazione con sentenza del 1° febbraio 2012 ha deciso che non è obbligatoria la custodia cautelare in carcere per coloro che, anche in gruppo, hanno stuprato o picchiato una donna in quanto la Corte costituzionale, con sentenza del 21 luglio 2010, n. 265, ha definito incostituzionale la disposizione approvata dal Parlamento con la legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (cosiddetto decreto sicurezza), perché ritenuta limitativa del campo d'azione della magistratura;

tali sentenze (Cassazione e Corte costituzionale) appaiono avulse rispetto al Comune sentire dei cittadini che, anche sollecitati dalla politica, ritengono correttamente che siano particolarmente odiosi ed esecrabili i reati consumati ai danni delle donne e dei minori;

i temi della violenza contro la persona, quella nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle case, così come il tema dell'assistenza alle vittime ed a corollario anche quello della prevenzione soprattutto sul fronte culturale sono stati affrontati dal precedente Governo attraverso una serie di provvedimenti che hanno coinvolto e messo in sinergia più Ministeri anche con l'appoggio, in parecchie circostanze unanime, del Parlamento;

considerato che:

l'aumento esponenziale del fenomeno dell'immigrazione da Paesi con radici culturali diverse da quelle cristiano-giudaiche ha messo a dura prova le politiche di integrazione e nel contempo ha evidenziato l'improcrastinabilità di interventi giuridici e culturali forti volti a garantire il rispetto della legalità da parte di tutte le comunità con radici culturali diverse presenti sul territorio nazionale;

i diritti delle donne costituiscono parte integrante di quel patrimonio di diritti universali nei quali si riconoscono le

moderne società democratiche e pertanto non sono negoziabili;

le uccisioni selvagge di ragazze come Hiina, o i pestaggi di figlie e madri, avvenuti negli ultimi anni nel nostro Paese, per mano dei loro stessi familiari, padri e fratelli, che ritengono di avere il diritto di emettere ed eseguire sentenze di morte in nome dell'appartenenza religiosa o a particolari tradizioni culturali, confliggono con la Costituzione e con il diritto italiano;

l'inadeguatezza della concessione della cittadinanza secondo il requisito temporale della residenza nel nostro Stato appare superata contestualmente al manifesto rifiuto da parte di cittadini stranieri presenti in Italia a rispettare le norme vigenti e ad adeguarsi alle regole comportamentali e culturali che contraddistinguono i cittadini italiani, specie quelle afferenti alla sfera femminile;

l'inclusione delle comunità straniere nel nostro Paese, a qualunque etnia, religione e cultura appartengano, passa inevitabilmente attraverso la forza delle donne di aprirsi al confronto ed alla loro capacità di trasmettere ai figli le nuove sensibilità acquisite. Per questo motivo le donne straniere diventano vittime di repressione all'interno della loro stessa famiglia e della loro stessa comunità;

dunque non vi è garanzia di sicurezza per tutte le donne residenti nel Paese senza la preventiva accettazione, da parte di tutti i cittadini stranieri con differenti radici culturali, delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza anche per le donne e le bambine, impegna il Governo:

1) a proseguire con l'azione repressiva nei confronti dei reati di violenza sessuale promuovendo interventi normativi che ripropongano le finalità recate nel decreto-legge n. 11 del 2009, superando le ragioni di illegittimità costituzionale rilevate dalla Consulta nella citata sentenza;

2) a promuovere costantemente l'adeguamento della normativa vigente in favore della tutela delle donne in tutti i campi;

3) a mettere in atto iniziative, volte a promuovere la conoscenza e l'applicazione effettiva della normativa vigente

in tema di tutela dei diritti umani e civili delle donne, in particolar modo attraverso la promozione di un programma di educazione e formazione ai diritti umani per tutti gli ordini di scuole;

4) a definire nuove fattispecie di reato connotate da maggior rigore sanzionatorio nei confronti di chi se pur per motivi di appartenenza culturale o religiosa, istiga a mettere in atto comportamenti compromettenti il principio della parità di genere e della libertà personale;

5) a mettere in atto iniziative, nella fase applicativa dell'accordo di integrazione per il rinnovo e rilascio del titolo di soggiorno introdotto *ex art.* 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", volte a promuovere programmi mirati alla sensibilizzazione e alla consapevole informazione sulle tematiche relative alla sopraffazione e violenza sulle donne motivata da convinzioni culturali e religiose;

6) a considerare, nel processo di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, interventi mirati a dare piena attuazione al disposto della convenzione di cui al capitolo III, art. 13, punto 5:" Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".

(1-00685) (19 settembre 2012)

D'ALIA, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, FISTAROL, FOSSON, MUSSO, SBARBATI, VIZZINI - Il Senato,

premessi che:

la violenza perpetrata contro le donne è ritenuta una violazione dei diritti umani;

da diverse ricerche emerge che la violenza sulle donne è un fenomeno universale, essa si esprime in vari modi ed in tutti i Paesi del mondo. Da indagini compiute negli ultimi anni si evince come essa sia endemica, nei Paesi industrializzati

come in quelli in via di sviluppo, e come le vittime e i loro aggressori appartengano a tutti i ceti sociali o culturali e prescindano dalle condizioni economiche;

esiste infatti la violenza domestica, esercitata soprattutto nell'ambito familiare o nella cerchia di conoscenti, attraverso minacce, maltrattamenti fisici e psicologici, atteggiamenti persecutori, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o premeditati. Le donne sono poi esposte nei luoghi pubblici e sul posto di lavoro a molestie ed abusi sessuali, a stupri e a ricatti sessuali. In molti Paesi le ragazze giovani sono ancora vittime di matrimoni coatti, matrimoni riparatori e/o costrette alla schiavitù sessuale, mentre altre vengono indotte alla prostituzione forzata e/o sono vittime di tratta. Altre forme di violenza sono le mutilazioni genitali femminili o altri tipi di mutilazioni come in un recente passato le fasciature dei piedi, la cosiddetta *dowry death* (morte a causa della dote), l'uso dell'acido per sfigurare, lo stupro di guerra ed etnico;

va pure citato il femminicidio che in alcuni Paesi, come in India e in Cina, si concretizza nell'aborto selettivo (le donne vengono indotte a partorire solo figli maschi, perché più graditi socialmente) mentre in altri addirittura nell'uccisione sistematica di donne adulte. Esistono poi violenze relative alla riproduzione (aborto forzato, sterilizzazione forzata, eccetera);

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su 5 ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti dagli amici: vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio;

la violenza sulle donne, in qualunque forma si presenti e, in particolare, quando si tratta di violenza intrafamiliare, è uno dei fenomeni sociali più nascosti. Essa solo da pochi anni è diventata tema di dibattito pubblico, tuttavia le politiche di contrasto, le ricerche, i progetti di sensibilizzazione e di formazione si rivelano ancora inadeguati di fronte ad un fenomeno irrefrenabile;

considerato che:

in Italia, i dati su questa piaga sociale forniti dall'Istat, che per la prima volta ha svolto un'indagine sull'intero territorio

italiano interamente dedicata al fenomeno delle violenza fisica e sessuale contro le donne, non sono confortanti. Su un campione comprendente 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate da gennaio a ottobre 2006, con tecnica telefonica, risulta che 6.743.000 sono le donne vittime di violenza, pari al 31,9 per cento, il 23,7 per cento di loro ha subito violenze sessuali (5 milioni), il 18,8 per cento ha subito violenze fisiche (3.961.000), il 4,8 per cento ha subito stupri o tentati stupri (un milione), il 18,8 per cento ha subito comportamenti persecutori, *stalking* (2.077.000), 7.134.000 hanno subito violenza psicologica;

l'allarme arriva anche dal rapporto elaborato da Rashida Manjoo, relatore speciale sulla violenza contro le donne delle Nazioni Unite, che ha visitato ufficialmente il nostro Paese nel mese di gennaio 2012 e ha stilato un documento presentato poi a Ginevra;

da esso emerge che in Italia e in Europa la violenza in famiglia è una realtà molto diffusa, ma anche poco denunciata: il 76 per cento delle violenze nel nostro Paese avviene tra le mura domestiche a opera di *ex partner*, mariti, compagni o persone conosciute ed è, stando all'Onu, la causa del 70 per cento dei femmicidi;

in Italia, nel 2011, 7 omicidi su 10 sono stati preceduti da violenze. Ogni giorno, in Europa, 7 donne vengono uccise dai loro *partner* e in Italia nel 2011 sono morte 127 donne, il 6,7 per cento in più rispetto al 2010;

per il 2012 i dati non sono confortanti: dall'inizio del 2012 sono state uccise 90 donne. Il dato è fornito dall'Osservatorio nazionale *stalking*, secondo il quale, alla luce dei dati aggiornati al 10 settembre, 10 sono le vittime al mese, molte delle quali assassinate da uomini che conoscevano, in seguito a una separazione o a un rifiuto;

l'Italia ha abrogato il delitto d'onore solo il 5 agosto 1981. Oggi tuttavia si assiste ad una sua recrudescenza in seno alle comunità migranti come conflitto generazionale tra padri conservatori e figlie renitenti alla tradizione;

spiace quindi registrare che nel nostro Paese, nonostante gli sforzi fatti attraverso l'adozione di leggi, come l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di *stalking*, e di politiche *ad hoc*, non si sia verificata una drastica riduzione di

femminicidi o non ne sia conseguito un soddisfacente miglioramento della condizione di vita delle donne e delle bambine a rischio o vittime;

il femminicidio è solo l'estrema conseguenza delle forme di violenza esistenti contro le donne. Purtroppo, gran parte delle manifestazioni di aggressività continuano a non essere denunciate perché le vittime vivono in un contesto culturale dove la violenza dentro le mura domestiche non è sempre percepita come un crimine o perché si ha paura o perché si teme il discredito sociale o perché le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza. Persiste però la percezione che le risposte fornite dallo Stato non siano appropriate e di efficace protezione;

nel nostro Paese il quadro giuridico in materia fornirebbe sufficiente tutela alle vittime, ma l'eccessiva frammentazione e genericità, nonché la non omogeneità che lo caratterizza e i tempi lunghi della giustizia, finiscono per determinare spesso inadeguate punizioni per i colpevoli;

oltre al consolidamento delle tutele normative e repressive, sono necessarie poi misure che garantiscano la prevenzione e l'educazione attraverso: la fruibilità delle strutture di assistenza sociale sul territorio e dei servizi offerti; il controllo sociale e di polizia; la diffusione di una cultura, fin dalle scuole primarie, volta al rispetto del valore dell'uguaglianza tra uomo e donna in modo tale da rimuovere all'origine i concetti di disuguaglianza e di supremazia di un sesso sull'altro, di tutela delle vittime e di condanna delle violenze. Tutto ciò anche attraverso un adeguato impiego delle risorse previste dal Piano nazionale in materia per proseguire con l'accreditamento e il potenziamento della rete sociale di ascolto e sostegno alle vittime per favorire così un maggiore ricorso ai centri specializzati antiviolenza, i quali versano in condizioni di *deficit*, soprattutto al Sud;

non sono più tollerabili le proporzioni di questo fenomeno; rilevato che:

nel 2011, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha approvato la prima Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, considerata come una delle più gravi violazioni dei diritti umani. Essa è stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli

Stati non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea, a Istanbul, l'11 maggio 2011;

questo nuovo trattato è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza;

l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa da parte del Comitato dei Ministri rappresenta un passaggio fondamentale nella prevenzione e nel contrasto ad ogni tipo di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. Infatti, se il riconoscimento della violenza contro le donne come una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani era stato fatto, in più occasioni, anche da parte dalle Nazioni Unite, solo con la Convenzione si sceglie di dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante per proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza;

certamente anche in passato il Consiglio d'Europa si era mostrato sensibile al problema della violenza perpetrata contro le donne, tuttavia, con la Convenzione il Consiglio d'Europa cerca di fare un ulteriore passo affrontando il problema attraverso la costruzione di una politica comune europea che sfrutti le esperienze di tutti i Paesi per cercare delle soluzioni ad una diffusa lacuna nella legislazione di numerosi Paesi;

nel preambolo si riconosce quindi che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

si riconosce pure con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

aspirando quindi a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, la Convenzione si propone quali obiettivi la protezione delle donne da ogni forma di violenza e di prevenire, perseguire ed eliminare la

violenza contro le medesime e la violenza domestica; di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le stesse e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; di predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime; di promuovere la cooperazione internazionale; di sostenere e assistere, infine, le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato;

tra gli aspetti principali della Convenzione, rientrano sicuramente l'individuazione di una strategia condivisa per il contrasto della violenza sulle donne ed il riconoscimento ufficiale della sua importanza e inoltre: la presa in carico delle vittime; il contrasto del fenomeno; la necessità di azioni coordinate, sia a livello nazionale che internazionale, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime; la necessità di finanziare adeguatamente le azioni previste per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonché per il sostegno alle vittime e lo sviluppo dei servizi loro dedicati, in un'ottica non solo di assistenza ma di emancipazione delle vittime stesse; il ruolo fondamentale svolto dalla società civile e dall'associazionismo (in particolare da associazioni femminili e organizzazioni non governative) in questo settore; la necessità di una formazione multidisciplinare per tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella presa in carico delle vittime di violenza;

il Consiglio d'Europa si sofferma anche sul generale livello della legislazione nazionale dei singoli Stati membri circa questo tema che, anche se esistente, è spesso poco rispondente ai cambiamenti sociali e finisce per escludere dal suo ambito operativo proprio i gruppi di donne più vulnerabili, come le donne richiedenti asilo o quelle separate. Per questo la Convenzione prevede che degli esperti tengano monitorata la situazione e l'effettiva applicazione della Convenzione a livello nazionale. Si prevede inoltre, tra le altre cose, l'istituzione di apposite linee telefoniche per la segnalazione degli abusi e di luoghi di rifugio e protezione per le vittime nei quali siano assicurati servizi medici, legali

e di consulenza affinché siano superate le carenze dei singoli sistemi legali nazionali come il difficile accesso alla giustizia da parte delle vittime, la mancanza di interlocutori e di aree protette a seguito della denuncia;

considerato altresì che:

secondo l'articolo 75 "la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2"; ad oggi, 22 Paesi hanno già firmato la Convenzione: si tratta di Albania, Austria, Belgio, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Islanda, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Repubblica slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, che l'ha anche ratificata, Ucraina. L'Italia non l'ha ancora sottoscritta;

la Convenzione rappresenta un evidente passo in avanti significativo nella prevenzione e nel contrasto ad ogni tipo di violenza contro le donne, inclusa quella domestica,

impegna il Governo:

1) a rafforzare la lotta alla piaga sociale della violenza contro le donne, confermandola come priorità dell'azione dell'Esecutivo;

2) a promuovere campagne di prevenzione e di educazione a fini di formare ed informare anche sulle tutele e sui servizi di sostegno, favorendo, a partire dalle scuole, il rispetto del valore dell'uguaglianza tra i sessi in modo tale da rimuovere all'origine i concetti di disuguaglianza e di supremazia di un sesso sull'altro e di diffondere la cultura del rispetto;

3) ad incoraggiare, con adeguati strumenti finanziari, le misure a sostegno delle vittime, quali protezione economica e rifugi sicuri, e la rete di assistenza, con particolare riferimento all'omogenea diffusione, in tutta l'Italia, colmando così il *gap* persistente nel Mezzogiorno, di centri anti violenza e delle case-rifugio, ai fini di un loro accreditamento e coordinamento nazionale, formando altresì adeguatamente gli operatori del settore;

4) a valutare che le previsioni e i principi contenuti nella Convenzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, così come la loro interpretazione, in sede di sottoscrizione e ratifica della stessa da parte del nostro Paese e di adeguamento dell'ordinamento interno, siano conformi e si attaglino pienamente a quanto contemplato, riconosciuto e difeso dalla nostra Carta costituzionale.

(1-00686) (19 settembre 2012)

BAIO, CONTINI, DE LUCA Cristina, GERMONTANI, BALDASSARRI, BRUNO, DE ANGELIS, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, RUTELLI, STRANO, VALDITARA - Il Senato,

premessi che:

gli ultimi riconoscimenti in tema di diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne non hanno tuttavia frenato, o quantomeno limitato, il vergognoso fenomeno della violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti del genere femminile;

la violenza sulle donne è ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa nel mondo, occidentale o extraeuropeo;

sono sempre clamorosamente numerosi gli episodi di violenza commessi nei confronti di donne: si tratta di molestie, minacce, stupri, mutilazioni genitali, induzioni forzose alla prostituzione e uccisioni brutali, spesso generate da futili motivi o addirittura prive di una reale motivazione;

secondo le stime ufficiali, quasi una donna su 3 ha subito forme di violenza fisica o sessuale, un dato che va valutato anche alla luce del fatto terribile che circa 9 stupri su 10 non vengono denunciati;

una recente indagine ISTAT dimostra che le donne italiane tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita sono stimate in 6.743.000;

in considerazione del rispetto delle disposizioni sui diritti universali delle donne riguardanti gli strumenti giuridici vigenti presso le Nazioni Unite (quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto

internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) ed infine la Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti), è necessario adottare misure efficaci volte alla prevenzione e al contrasto di un tale e diffuso fenomeno;

visti gli ulteriori strumenti previsti dalle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, come la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, nonché le numerose ed importanti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardanti "misure in materia di prevenzioni dei reati per l'eliminazione delle violenze, domestiche e non, contro le donne";

in ambito europeo, la Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica approvata a Istanbul l'11 maggio 2011, firmata da 18 Stati facenti parte del Consiglio d'Europa, rappresenta un traguardo significativo nel panorama internazionale in materia di protezione dei diritti civili delle donne e nella lotta alla discriminazione di genere; tale convenzione persegue un duplice obiettivo: da un lato, reca norme di prevenzione e di contrasto di ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani fondamentali e, dall'altro, misure di sostegno e strategie politiche volte a perseguire i soggetti responsabili;

il 2 febbraio 2012 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità un ordine del giorno (9/04623-A/009) alla legge comunitaria 2011 che impegnava il Governo ad "adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi europee al fine di favorire la ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul;

il 29 febbraio il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata ha assicurato "che l'Italia intende sottoscrivere quanto prima la suddetta Convenzione e che sono state avviate le relative procedure per la sua ratifica";

il 7 marzo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù ha dichiarato che il Governo attribuisce grande importanza alla Convenzione di Istanbul;

considerato che:

i diritti delle donne costituiscono parte integrante e primaria di quel patrimonio di diritti universali nei quali si riconoscono le moderne società civili e democratiche che pertanto non sono in ogni caso negoziabili;

l'Organizzazione mondiale della sanità definisce la violenza contro le donne come "l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona ... che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni";

l'Italia non ha ancora firmato la richiamata Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa,

impegna il Governo:

- 1) a procedere ad un approfondimento al fine di verificare, in vista dell'eventuale firma della Convenzione, che le previsioni della stessa e la loro interpretazione siano conformi ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale;
- 2) a sostenere gli organismi e le organizzazioni di volontariato che forniscono sostegno psicologico e accoglienza alle donne vittime di violenza anche con lo scopo del loro reinserimento nel mercato del lavoro al fine del recupero della dignità umana;
- 3) a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità;
- 4) ad affrontare le cause reali della violenza contro la donna mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme in cui si manifesta;
- 5) ad intraprendere campagne di informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e le strategie che consentano di modificare gli stereotipi sociali sulle donne;
- 6) a potenziare la Rete antiviolenza e a pubblicizzare maggiormente il numero di pubblica utilità 1522 per le donne vittime di violenze;

- 7) ad introdurre un codice di autoregolamentazione che stabilisca linee di comportamento per il rispetto della figura femminile nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità;
- 8) a formare adeguatamente coloro che operano a contatto con le donne vittime di reati, sia gli operatori sanitari, che i membri delle autorità giudiziarie preposte, in particolare i tribunali, la polizia, i servizi sociali, i medici legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati;
- 9) ad attribuire un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere nell'ambito del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari;
- 10) ad introdurre un sistema coerente per il rilevamento dei dati statistici sui reati contro le donne, in particolare sulle minorenni e per i reati commessi nell'ambito della famiglia o tra persone intime.

MOZIONI SULL'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DELL'ARTE

(1-00479) (Testo 2) (3 agosto 2012)

RUTELLI, POSSA, RUSCONI, ASCIUTTI, BAIIO, BALDASSARRI, BARELLI, BEVILACQUA, BRUNO, CARUSO, CECCANTI, CERUTI, COLLI, CONTINI, DE ANGELIS, DE ECCHER, DE FEO, DIGILIO, FIRRARELLO, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, GERMONTANI, LEGNINI, MARCUCCI, MILANA, MOLINARI, PEGORER, PROCACCI, RUSSO, SIBILIA, SOLIANI, STRANO, VALDITARA, VITA - Il Senato,

premessi che:

l'insegnamento della storia dell'arte nella scuola secondaria rappresenta un primato storico della scuola italiana, che nel contesto internazionale viene riconosciuto come un indiscusso fattore di qualità del sistema educativo nazionale; la valenza formativa dell'educazione all'arte nella sua dimensione storico-culturale, oltre che creativa, viene confermata sin dalla prima infanzia dai più recenti contributi della pedagogia ed è stata sottolineata nella Road Map per l'educazione artistica (Unesco), accolta e promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche attraverso il monitoraggio effettuato nell'estate 2011 in attuazione dell'Agenda di Seul (obiettivi per lo sviluppo dell'educazione artistica, 2010);

l'attenzione al patrimonio artistico, alla sua tutela e alla sua valorizzazione costituisce una componente essenziale dell'educazione alla cittadinanza e della maturazione dei giovani, di una consapevolezza di identità nazionale che sia legata anche ai territori: un valore prioritario nel Paese che registra una diffusione vastissima ed una qualità impareggiabile nella consistenza del patrimonio archeologico, artistico, storico e paesaggistico;

la Costituzione italiana pone, tra i principi fondamentali, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione (articolo 9);

lo studio e l'esperienza dell'arte facilitano l'esercizio dell'intelligenza emotiva, migliorando il processo formativo e

rendendo più efficace la comprensione dei fenomeni storico-culturali;

la vocazione interdisciplinare della storia dell'arte, l'estrema ricchezza dei contenuti da essa trasmessi e la molteplicità dei livelli di comunicazione che essa consente incoraggiano l'adozione di metodi e di contesti didattici innovativi rispetto alla comunicazione tradizionale dei saperi, anche al fine di ridurre lo scollamento tra scuola e società globalizzata e multimediale;

l'espressione artistica permette una comunicazione diretta anche tra culture diverse, prescindendo dal mezzo linguistico verbale, e costituisce in tal modo uno strumento privilegiato per il dialogo interculturale;

il patrimonio artistico costituisce un fattore di crescita economica innegabile del nostro Paese (nel 2006, 12,7 per cento di valore aggiunto sul totale delle attività economiche e tasso del 15,4 per cento sul totale degli occupati - dati pubblicati dal Ministero per i beni e le attività culturali nel 2009) e necessita dunque di operatori consapevoli e specificamente formati ad un suo impiego sostenibile;

l'educazione all'arte e alla tutela del patrimonio fa parte delle competenze chiave stabilite dalla strategia di Lisbona e ribadite dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE);

la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) ha affermato che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrano nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

l'educazione artistica può favorire sensibilmente il conseguimento di un sistema di istruzione di qualità poiché agevola l'attuazione di alcuni dei parametri fondamentali stabiliti dal Quadro d'azione di Dakar, Unesco, 2000 (Education for All), cui si richiama la Road Map per l'educazione artistica dell'Unesco (in particolare: "un apprendimento attivo; un programma adatto al contesto locale e motivante per gli alunni; la collaborazione con le comunità locali nel rispetto delle loro culture, insegnanti correttamente formati e motivati");

sull'esempio dell'Italia, l'educazione al patrimonio e l'approccio storico-artistico sono stati incrementati nei sistemi educativi europei ed in particolar modo dalla Francia che, a partire dal 2008, ha inserito l'insegnamento obbligatorio di *Histoire des arts* in tutti i livelli e ordini di studio;

in ottemperanza alle direttive europee, il Ministero dell'istruzione ha stabilito quattro assi culturali fondamentali, dei quali quello denominato "asse dei linguaggi" prevede esplicitamente "le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico" nonché "la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore" (regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007);

l'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia inerente alle norme generali dell'istruzione, impegna il Governo:

1) a confermare l'insegnamento della storia dell'arte nella scuola primaria, favorendo la sensibilizzazione al patrimonio artistico, ai principi della conservazione e della tutela sin dall'infanzia, possibilmente attraverso strategie di didattica cooperativa e laboratoriale;

2) a segnalare alle scuole secondarie superiori l'elevata valenza educativa della storia dell'arte evidenziando la possibilità di introdurre o potenziarne l'insegnamento nell'ambito della quota di autonomia dei rispettivi curricula - di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 per i licei, all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 per gli istituti tecnici e all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 per gli istituti professionali - per assicurarne comunque l'insegnamento laddove coerente con il relativo profilo educativo, culturale e professionale;

3) ad includere la comprensione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico nell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza, assicurando che la sua trasmissione venga operata da docenti di storia dell'arte;

4) a salvaguardare e sostenere la specificità professionale e didattica dei docenti di storia dell'arte, la cui formazione - anche in ragione delle nuove tecnologie - deve essere assicurata da un *iter* accademico moderno in linea con le nuove frontiere dei saperi e al contempo orientato all'acquisizione di competenze accademiche inerenti alla disciplina;

5) ad incoraggiare la fruizione del patrimonio storico ed artistico nel corso dell'intero periodo formativo di tutti gli studenti italiani, favorendo il dialogo con le istituzioni territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali, con musei e gallerie pubblici e privati, con le competenti istituzioni regionali e locali del territorio, promuovendo iniziative idonee ad incentivare la sensibilità e la partecipazione dei giovani nei confronti della protezione, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale;

6) a sostenere lo scambio di buone pratiche nel campo della didattica della storia dell'arte anche attraverso la promozione di progetti internazionali, affinché il patrimonio di esperienze e professionalità maturato dal Paese in questo campo venga condiviso in Europa e nel mondo.

(1-00612) (12 aprile 2012)

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA - Il Senato,

premesso che:

la riforma della scuola secondaria superiore, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010, prevedendo il riordino dei licei e degli istituti tecnici e professionali, ha di fatto disposto la totale soppressione dell'insegnamento della storia dell'arte negli istituti professionali, nonché la significativa riduzione delle ore di insegnamento della disciplina artistica sia negli istituti tecnici che nei licei;

nel caso del liceo classico, ad esempio, si effettuavano due ore di storia dell'arte settimanali per tutti i cinque anni di

corso mentre, a seguito della riforma, sono previste due ore negli ultimi tre anni e nessuna nei primi due anni, durante i quali l'insegnamento della storia dell'arte correva parallelo a quello della storia e della lingua greca e latina;

nel liceo scientifico, alle due ore settimanali di storia dell'arte, oggi corrispondono sempre due ore ma comprensive di «disegno e storia dell'arte»;

gli interventi normativi sono il risultato di un percorso politico mirato e scientemente organizzato dall'ultimo Governo Berlusconi (soprattutto nei suoi primi tre anni di vita) - si ricordi, a mero titolo d'esempio, l'affermazione, divenuta celebre, del Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Tremonti secondo cui: "Con la cultura non si mangia" - al fine di mortificare, deprimere, inaridire ogni desiderio culturale, sia che esso provenisse dagli operatori del settore, intesi *lato sensu*, sia dai destinatari dell'insegnamento dell'arte, o della cultura in genere, all'interno delle scuole: gli studenti;

a riprova di ciò si ricorda che il solo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, relativamente al settore della cultura: 1) la sostanziale rinuncia all'intervento pubblico nel settore prevedendo divieti al finanziamento sia a livello nazionale nonché regionale e locale (è diventato impossibile per le amministrazioni pubbliche continuare a svolgere, finanziandolo, il compito istituzionale di promozione e diffusione della cultura. Anche all'interno delle scuole); 2) la riduzione della capacità di gestione ed erogazione dei servizi, da parte degli operatori pubblici, bloccando il processo di modernizzazione e di produzione dell'offerta; 3) la preclusione sostanziale all'esercizio dell'autonomia ed alla capacità di intervento delle imprese che gestiscono la cultura nel nostro Paese (enti pubblici, fondazioni, società private), con il rischio che il peso della gestione dei servizi, anche quelli non più posti in essere, ricada sulle spalle dei soli enti pubblici, oltre che degli ormai disorientati operatori scolastici; 4) un oggettivo passo indietro rispetto alla possibilità che si verifichi un'attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali; 5) la soppressione dell'Ente teatrale italiano (ETI); 6) la riduzione

del contributo statale, anche per le realtà culturali che hanno raggiunto importanti quote di autofinanziamento; 7) la riduzione del finanziamento statale al comparto, compromettendo fortemente l'attività delle realtà più "deboli" ma comunque importanti o, addirittura, pregiudicandone la sopravvivenza; 8) l'impossibilità per i Comuni di minori dimensioni di dotarsi di strumenti di gestione dei servizi anche culturali e sociali; 9) la decurtazione degli stanziamenti per il Ministero per i beni e le attività culturali di ben 58 milioni di euro per ciascun anno dal 2011 al 2013, di cui 50 milioni al solo capitolo riguardante la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali. Il bilancio del Ministero è oggi pari circa lo 0,20 per cento del bilancio dello Stato;

considerato che:

l'insegnamento della storia dell'arte ha un'indubbia valenza formativa, per le molteplici correlazioni che essa ha con la crescita dell'individuo. Basti pensare all'importanza che la conoscenza del patrimonio culturale, storico ed artistico riveste nella preparazione culturale della persona, nella sua educazione nonché nell'acquisizione di una consapevole coscienza civile;

l'Italia, con una superficie pari allo 0,2 per cento delle terre emerse del globo, detiene un patrimonio culturale pari al 5 per cento dei tesori mondiali (lista patrimoni Unesco "siti culturali e ambientali"). Di gran lunga la concentrazione maggiore del pianeta, ma paradossalmente la politica - che controlla largamente anche questo settore - non è in grado di valorizzare questa ricchezza. Il patrimonio artistico italiano, peraltro, troppo spesso subisce atti vandalici o si deteriora per l'incuria: si pensi agli accadimenti relativi all'area degli scavi di Pompei;

solo fino a pochi anni fa, la scuola e l'università - ed il fondamentale insegnamento della storia dell'arte al loro interno - sono state il principale ascensore sociale del nostro Paese;

la nostra società registra una netta divisione tra chi non riesce a fruire del patrimonio e delle produzioni culturali, tra chi non riesce ad accedere alla formazione, alla cultura ed alla coscienza critica e chi riesce a farlo solo perché

finanziariamente agiato. Generando con ciò un'ulteriore grave disuguaglianza: non solo tra "chi ha" e "chi non ha", ma anche tra "chi sa" e "chi non sa";

negli scorsi anni, tra le altre, l'Associazione nazionale insegnanti storia dell'arte (ANISA) ed il Fondo per l'ambiente italiano (FAI) hanno scritto al Presidente della Repubblica al fine di ribadire la centralità dell'insegnamento della storia dell'arte nella scuola, nonché delle forme complesse del suo sviluppo storico nella formazione civica e culturale dei giovani;

il valore ascrivibile all'articolo 9 della Carta costituzionale, in cui è solennemente sancito lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica nonché, segnatamente, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, è da ritenersi, oltre che fondamentale, anche attualissimo;

l'educazione all'arte e alla tutela del patrimonio fa parte delle competenze chiave stabilite dalla strategia di Lisbona e ribadite dal Parlamento europeo e dal Consiglio attraverso la raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE);

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha accolto, ma non ancora promosso adeguatamente, la *Road Map* per l'Educazione artistica individuata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

anche in attuazione di direttive europee, tale Ministero, nell'individuare "quattro assi culturali fondamentali" ha previsto "le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico" nonché "la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore" (regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007);

diversi presentatori del presente atto di indirizzo sono anche firmatari di innumerevoli atti di sindacato ispettivo, rimasti senza risposta, in materia di insegnamento della storia dell'arte e, tra questi si cita, da ultimo, l'atto 3-02618, relativo all'incomprensibile soppressione dell'insegnamento dell'anatomia artistica;

considerato inoltre che:

la percentuale di giovani italiani che conseguono il diploma è dell'11 per cento inferiore alla media OCSE, mentre arriva

alla laurea solo il 20 per cento degli immatricolati, contro una media del 37 per cento dei Paesi avanzati;

il nostro Paese investe in formazione, cultura e ricerca solo il 2,4 per cento del PIL, mentre la media delle economie occidentali è del 4,9 per cento;

quasi la metà del nostro PIL è generato da produzioni, anche culturali ed artistiche, di qualità, eppure il nostro Paese non scommette sull'istruzione, la ricerca, la cultura;

ritenuto che:

l'insegnamento della storia dell'arte ha indubbiamente costituito un fattore riequilibrante delle oggettive lacune esistenti nei differenti percorsi di studio (*curricula*) dell'istruzione secondaria superiore;

l'istruzione, la ricerca e la cultura sono una ricchezza dell'Italia e di tutti gli italiani, ovvero beni pubblici sui quali occorre intervenire, in quanto le risorse loro dedicate non sono da ritenersi spese ma investite;

non si può assolutamente sottovalutare la difesa di beni che fanno la storia del Paese. Ma senza la conoscenza e la consapevolezza del loro valore non può esserci la necessaria tutela;

si pone seriamente la necessità di riaffermare un vero e proprio diritto di accesso alla conoscenza, sia nell'istruzione di base che in quella superiore;

ricordato che il Ministro per i beni e le attività culturali *pro tempore*, On. Galan, il 4 settembre 2011, commentando un atto vandalico contro la fontana del Moro a Roma ebbe a dire: "bisogna insegnare la storia dell'arte fin dalle elementari",

impegna il Governo:

1) ad incrementare, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'insegnamento della storia dell'arte, nei suoi profili teorici e pratici, con particolare riferimento al contesto nazionale ed europeo;

2) a voler potenziare gli investimenti - sia direttamente, sia attraverso opportune sollecitazioni agli enti locali - nel comparto della cultura artistica nazionale, considerandolo come possibile volano economico, in una prospettiva di crescita e sviluppo;

- 3) a potenziare, con efficaci strumenti normativi e regolamentari, le opportune sinergie funzionali tra la pubblica amministrazione ed il settore privato, nella tutela e nella conservazione del patrimonio artistico e culturale nazionale, volto alla crescita degli investimenti in tale strategico settore;
- 4) ad adottare ogni opportuna azione al fine di predisporre significative modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica di cui in premessa, volte alla revisione dei *curricula*, prevedendo il ripristino dell'insegnamento della storia dell'arte in tutti gli indirizzi scolastici della scuola secondaria, affinché la storia dell'arte ed il suo valore formativo siano garantiti a tutti i giovani, soprattutto nella fascia dell'obbligo di istruzione;
- 5) ad introdurre nell'istruzione primaria un'area tecnico-pratica e artistica che si avvalga del supporto di specifici laboratori artigianali ed artistici e che miri allo sviluppo delle competenze e delle capacità manuali e creative dei ragazzi in raccordo con le esigenze specifiche del territorio anche in vista del futuro orientamento verso l'istruzione secondaria;
- 6) a riattivare l'indirizzo "beni culturali" nel percorso dei licei artistici, affinché una specifica formazione volta all'acquisizione di elementi di restauro, tutela e catalogazione delle opere d'arte sia prevista sin dalla scuola secondaria superiore;
- 7) a ripristinare l'insegnamento dell'anatomia artistica nei licei artistici;
- 8) a prevedere specifici interventi al fine di salvaguardare le peculiarità professionali e didattiche dei docenti di storia dell'arte, con particolare riguardo: *a)* alla pratica costante dell'aggiornamento scientifico e metodologico; *b)* al riconoscimento del contributo fondamentale che i docenti forniscono al sistema dell'istruzione; *c)* alla tutela del sistema scolastico pubblico, quale componente irrinunciabile di una società pienamente democratica che assicuri a tutti il diritto all'apprendimento dell'arte; *d)* alla diffusione dell'educazione alle arti e al patrimonio, da intendersi quale materia di studio e di riflessione imprescindibile del sistema educativo, nonché quale contributo fondamentale alla crescita etica e culturale di tutti i cittadini che si rinnova ininterrottamente dall'età

prescolastica sino all'età adulta; e) allo sviluppo dell'innovazione metodologica applicata all'educazione delle arti;

9) ad incentrare sull'insegnamento della storia dell'arte un'azione di sensibilizzazione che valichi le frontiere geografiche e rafforzi il valore della salvaguardia della memoria di ciascun popolo.

(1-00642) (22 maggio 2012)

PITTONI, LEONI, MURA, MAZZATORTA, ADERENTI, DAVICO, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI - Il Senato, premesso che:

l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili per conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

la medesima disposizione, al comma 4, ha previsto che per l'attuazione del piano si procedesse tra l'altro alla ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari;

la definizione dei percorsi dei nuovi licei è stata finalizzata ad armonizzare e a ricondurre in un quadro coerente i diversi interventi di riforma ordinamentale, organizzativa e didattica, succedutisi negli ultimi anni ed a riformulare conseguentemente gli assetti orari;

nei nuovi programmi introdotti con la riforma della scuola secondaria di secondo grado (regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010), la presenza della storia dell'arte, in tutti gli indirizzi liceali del nuovo ordinamento, ha costituito uno degli elementi caratterizzanti, come del resto sottolineato dagli stessi responsabili dell'Anisa, l'associazione degli insegnanti di questa materia;

in particolare, le ore dedicate allo studio della storia dell'arte sono state distribuite nel modo seguente: nel liceo classico,

rispetto al vecchio ordinamento (che prevedeva un'ora di storia dell'arte al terzo e quarto anno e due al quinto) le ore di storia dell'arte sono state aumentate a due per tutti gli anni del triennio; nel liceo scientifico il totale delle ore dedicate alla storia dell'arte, integrato con il disegno tecnico, è rimasto assolutamente invariato anche se l'orario è stato rimodulato; la storia dell'arte è, ovviamente, stata mantenuta, con lo stesso apporto orario e per tutto il percorso di studi, nel liceo artistico ed è stata introdotta, sempre a partire dalla prima classe, nel liceo musicale e coreutico di nuova istituzione; gli indirizzi del liceo delle scienze applicate e dell'economico-sociale, di nuova introduzione nell'ordine liceale, prevedono la presenza caratterizzante della storia dell'arte; è stata preservata ed estesa la presenza di tale disciplina negli indirizzi di studio liceali come loro fondamentale cifra identificativa; nelle scuole medie, dopo la riforma Moratti (legge n. 53 del 2003), nell'ambito dell'educazione artistica, i nuovi programmi scolastici hanno previsto non solo il disegno, ma anche elementi di storia dell'arte;

nonostante le previsioni dei citati regolamenti hanno provocato una riduzione dell'insegnamento e una conseguente diminuzione dell'efficacia didattica e formativa della materia, nella gran parte dei licei classici e degli istituti tecnici dove da anni sono in corso sperimentazioni consolidate: nel primo biennio del liceo classico, le due ore di storia dell'arte, introdotte in modo sperimentale e diffuso negli anni scorsi, non sono più previste; negli istituti tecnici la materia è stata sensibilmente ridotta, addirittura anche nell'indirizzo turistico; negli istituti professionali è sparita del tutto nei corsi di moda, grafica ed è venuta meno nel biennio iniziale del turismo nonché nel biennio conclusivo dell'alberghiero (indirizzi, dove l'impostazione tecnica prevale su quella umanistica e la storia dell'arte ha un ruolo formativo, culturale e civile per le generazioni alle quali spetterà proteggere il patrimonio artistico dell'Italia); considerato che:

sebbene lo studio della storia dell'arte trovi una sua collocazione nell'ambito dei Dipartimenti di lingue e letterature antiche e moderne e in quello storico-filosofico, esso introduce contenuti e linguaggi di comunicazione

diversi da quelli tradizionali ampliando l'offerta formativa di tutti i corsi di studio, poiché, nell'ambito della produzione artistica di ogni tempo, convergono emblematicamente tutte le altre esperienze culturali: filosofico-scientifiche, storiche, sociali, letterarie, antropologiche fino ai non secondari saperi tecnico-pratici, estranei alla formazione classica;

la storia dell'arte rappresenta una delle materie più utili alla formazione di una coscienza critica, allo sviluppo di capacità logico-argomentative, alla costruzione di un positivo senso di identità ed appartenenza, nonché di una coscienza civica indirizzata al rispetto dei principi enunciati all'art. 9 della Costituzione, incentrato sull'importanza della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico: l'arte non può appartenere a schieramenti politico-ideologici, essendo universale e quindi bene comune;

se l'Italia è un Paese autorevole nel mondo lo deve, in parte non marginale, al patrimonio d'arte che ha saputo produrre, al fatto che nei secoli gli Stati che hanno retto le sorti della penisola, il potere economico e politico, quello religioso e privato, hanno investito nell'arte;

l'arte è un linguaggio iconico che, in quanto tale, è molto più comprensibile rispetto al linguaggio parlato: i conflitti nel mondo sono prima di radice culturale e poi di tipo bellico; avere un confronto con l'arte, che è un linguaggio più comprensibile, rende possibile il dialogo e, in fondo, anche la pacificazione fra i popoli;

l'arte ha dunque un importante compito di pacificazione, ma ricopre anche un grande ruolo nella produzione manifatturiera: il modo di inventare, di creare nuove forme e nuovi linguaggi ricadono positivamente sulla produzione di oggetti e sul conseguente sviluppo dei distretti aziendali territoriali;

in un sistema come quello italiano dove i beni culturali sono in condizioni di drammatica emergenza, dove la tutela è a rischio quasi ovunque, la scuola è il primo luogo per la valorizzazione dell'arte italiana;

l'insegnamento della storia dell'arte nella scuola di ogni grado, anche primaria, è importante proprio per il ruolo che svolge nell'avvicinare i piccoli cittadini alla conoscenza del

patrimonio artistico del Paese, anche se questo non agirà in maniera diretta sulla loro professione, impegna il Governo:

1) a considerare l'opportunità di rivedere i *curricula* stabiliti dal nuovo riordino della scuola secondaria superiore, prendendo in considerazione la possibilità di ripristinare le ore ridotte nel primo biennio del liceo classico, nell'indirizzo turistico degli istituti tecnici, nei corsi di moda, grafica, nel biennio iniziale del turismo, nonché nel biennio conclusivo dell'alberghiero;

2) a valutare altresì l'opportunità di inserire l'insegnamento della storia dell'arte anche nella scuola primaria, nonché a riattivare l'indirizzo beni culturali nel percorso dei licei artistici, estendendo l'insegnamento di tale disciplina anche al primo biennio del liceo classico.